

REP. N.

Regione Piemonte

L'appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del fabbricato regionale sito in via Mondovì 19 - Fossano (CN) ed adibito a Centro della Protezione Civile di Fossano.

Tra:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio Dott.^{ssa} Maria Grazia FERRERI, nata ad Alba (CN) il 22/04/1952 e domiciliata per la carica presso la sede regionale di Via G. Viotti n°8, 10121 Torino (in seguito "Committente")

e:

xxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale/Partita IVA xxxxxxxxxxxx, rappresentata dal suo legale rappresentante, signor xxxxxx nato a xxxxxx, il xxxxxx (in seguito "Appaltatore");

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. xxx del xxxxxxxx la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata che, sebbene non allegata al

Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
In capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti etici di legge previsti.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, tutte le opere da realizzare previste dal progetto esecutivo redatto in conformità dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. 554/1999, dal Capitolato Speciale d'Appalto (il "C.S.A.") e, più in generale, dagli allegati al presente Contratto.

Articolo 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ("Capitolato Generale");
- b) C.S.A. norme contrattuali e tecniche;

- c) Elaborati grafici progettuali;
- d) Offerta economica dell'appaltatore
- e) Elenco prezzi unitari;
- f) Piani della sicurezza previsti dall'art. 131, comma 1, lett. b e c del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- g) Cronoprogramma dei lavori ex art.45, comma 10 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.
- h) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente contratto;
- i) Gli allegati di cui al successivo art.31.

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto
- b) C.S.A.
- c) Elaborati progettuali grafici e descrittivi
- d) Offerta economica dell'appaltatore comprensivo del cronoprogramma redatto all'Appaltatore in sede di offerta ed approvato dalla D.L.
- e) Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.
- f) Il cronoprogramma dei lavori ex art. 45, comma 10 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.
- g) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto
- h) Gli allegati di cui al successivo articolo 31.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) C.S.A.; (II) elaborati grafici e descrittivi, piano della sicurezza e coordinamento nonché piano operativo di sicurezza previsti dall'art. 131, comma 1, lett. b e c del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; (III) altri documenti allegati al presente Contratto; (IV) leggi, regolamenti e norme indicate all'art. 10 del C.S.A. ("Osservanza del Capitolato Generale, di Leggi e Norme") e che si intendono integralmente richiamate.

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) C.S.A.;
- c) Elaborati grafici e descrittivi, piani di sicurezza;
- d) Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara", dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica;
- e) Altri documenti allegati al presente Contratto;
- f) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2.

L'Appalto è inoltre soggetto all'osservanza del

c.c. libro IV titolo III capo VII artt. 1655-1677.

Articolo 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO - INVARIABILITÀ

L'importo complessivo del presente appalto ammonta a € xxxxxxxxxxxxx IVA esclusa.

Tale somma è comprensiva di:

€ 30.000,00 o.f.e. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. per cui, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

Ai sensi dell'art. 133, comma 3, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del c.c.

Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., con riferimento al programma dei lavori predisposto dall'Appaltatore in sede di offerta qualora ne sussistano i presupposti di legge.

Ai fini del pagamento di ogni S.A.L (Stato Avanzamento Lavori) e dello Stato finale dei lavori, l'appaltatore e, a suo tramite gli eventuali subappaltatori, dovranno presentare al committente il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. In caso di accertata e grave inadempienza assicurativa e previdenziale risultata dal D.U.R.C., la D.L. verifica le denunce previdenziali delle persone fisiche e trattiene dal corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto agli enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 131 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza allegato agli atti di gara che fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- il piano operativo della sicurezza di cui alla

lett. c) del comma 1 dell'art. 131 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 129, 130 e 131 del DPR 554/1999 e dall'art. 9 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, nonché secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 30 ["CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI"] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

Ai sensi dell'art. 130, comma 6 del DPR 554/1999, in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Articolo 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") il programma di esecuzione dei lavori "PL" redatto in conformità a quanto stabilito

dall'art. ART. 40 - ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI- PROGRAMMA ESECUTIVO DEI
LAVORI.

Il Programma deve essere aggiornato mensilmente
riportando le eventuali variazioni di previsione in
rapporto all'andamento dei lavori e presentato al
D.L. almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

Articolo 8 - CONDOTTA DEI LAVORI E

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, D.M.
145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di
idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle
attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
L'Appaltatore è responsabile dell'operato del
proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto
pubblico e depositato presso la Committente che ne
darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o
il suo rappresentante deve garantire la presenza
nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la
Committente, previa motivata comunicazione, ha

diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, c. 8, Legge 55/1990).

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Si richiama integralmente quanto stabilito nel C.S.A. all'art. 18 "ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE".

Articolo 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal C.S.A.

Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal C.S.A.

Articolo 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Si applica quanto stabilito dall'art. 14, "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE", dall'art. 18 "ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE" del C.S.A., che si intendono integralmente richiamati. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata

dalla Direzione Provinciale del lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso, anche alla Direzione provinciale del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento dell'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dalla Direzione provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2 ha l'obbligo di comunicare alla Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

Articolo 12 - DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo

l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui all'art.10 C.S.A.

Articolo 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto stabilito all'art. 18 del C.S.A. ["ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE"] con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

Articolo 15 - CAUZIONE

Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per un importo pari al **xxxx%** dell'importo contrattuale e precisamente ammontante a € **xxxxxxxxxx** mediante polizza fideiussoria n. **xxxxxx** rilasciata da **xxxxxxxxxx**

Articolo 16 - ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 14 ["Garanzie e coperture assicurative"] del C.S.A., al presente Contratto sono allegate:

- copia della polizza (C.A.R.) che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale non deve essere inferiore ad € 1.000.000,00, corrispondenti alle opere oggetto dell'Appalto al netto dell'IVA, alle preesistenze, demolizioni e sgomberi, la cui

durata deve decorrere dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorso un anno dalla data di ultimazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14 ["Garanzie e coperture assicurative"] del C.S.A., che si richiama integralmente;

- copia della polizza che assicura la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori; ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.P.R. 554/1999 il massimale è pari a: € 1.500.000,00 unico per sinistro;

Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R. ed R.C.T, l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con il massimale di € 1.500.000,00 per sinistro e per prestatore di lavoro.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data

di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente, devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito nel C.S.A. dall'art. 14 ["GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE"] che si richiama integralmente.

Il testo delle polizze deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione del Committente.

Le polizze assicurative devono essere trasmesse al Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Articolo 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n.140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dagli artt. 52 e 53 del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

Articolo 18 - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Capitolato Generale i pagamenti saranno effettuati

presso [REDACTED] - filiale di [REDACTED] con le seguenti coordinate:

c/c [REDACTED] xxxxxxxxx

ABI [REDACTED] xxxxxx

CAB [REDACTED] 41290

IBAN [REDACTED] xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere dall'Appaltatore.

Articolo 19 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento, D.P.R. 554/1999.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 20 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -

PROROGHE E SOSPENSIONI

Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel

cronoprogramma redatto all'Appaltatore in sede di offerta, è di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi, di cui all'art. 30 del C.S.A. ["TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI"].

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 30, 31 del C.S.A., nonché dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000 e dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

Articolo 21 - PENALI PER IL RITARDO

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari al tre per mille per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 32 del C.S.A. ["PENALE PER IL RITARDO"] e secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 3 del D.P.R. 554/1999. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 119 del D.P.R. 554/1999.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori nonché della penale sarà dedotto dal conto finale.

Si richiama integralmente quanto stabilito nel C.S.A. dall'art. 32 "PENALE PER IL RITARDO".

Articolo 22 - SUBAPPALTO

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 17 ["SCELTA DELL'APPALTATORE - SUBAPPALTO e COTTIMI"] del C.S.A.

Articolo 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE

Si applica quanto stabilito dall'art. 52 ["PAGAMENTI IN ACCONTO"] e dall'art. 55 ["CONTABILITÀ E RISERVE"] del C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 24 - VARIANTI

Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 della D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi della Committente ed in quanto coperte da finanziamento.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori (D.L.), non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 25 - COLLAUDO

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'ART. 35 (VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIE) del C.S.A..

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Articolo 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 118 del Regolamento;
- b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 119 del Regolamento e dall'art. 61 del CSA;
- c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore a venti giorni naturali e consecutivi;
- d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 della L. 2248/1865;
- e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (precedente art. 17 [Subappalto]);
- f) nei casi previsti dal precedente artt. 7 e 28;
- g) nei casi previsti dall'art. 131 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- h) in caso di cessione in tutto o in parte del

Contratto.

In caso di frode dell'Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e C.S.A., per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente

esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1669 Cod. Civ..

Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 59 del C.S.A..

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione e annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi all'Amministrazione all'Appaltatore.

In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia

contrattuale che extra contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 27 - RECESSO DELLA COMMITTENTE

Fermo quanto stabilito al precedente art. 8, punto 3, si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

La Committente si riserva di recedere dal Contratto in corso di esecuzione ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994, ovvero all'art. 1 septies del D.L. 06/09/1982, convertito nella L. 726/1982 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

Articolo 28 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia")

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della

Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Articolo 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., e dall'art. 34 comma 1 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino. Si richiama integralmente l'art. 62 del C.S.A.

Articolo 30 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale, D.M. 145/2000 e dall'art. 112 del Regolamento.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto integrato, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.

Articolo 31- ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

-La Committenza presso la sede della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, in Via Viotti,8 - 10121 Torino.

-L'Appaltatore in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore

comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

Articolo 32 - ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- cauzione definitiva

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì _____

REGIONE PIEMONTE

l'impresa esecutrice